

# **Regolamento recante l'istituzione e la disciplina del Collegio Paritetico per la risoluzione preliminare delle controversie sulle valutazioni dei Dirigenti**

## **Articolo 1**

E' istituito un *Collegio Paritetico per la risoluzione preliminare delle controversie aventi ad oggetto le controversie sulle valutazioni dei Dirigenti* ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori collegati al risultato ed alla *performance* ed ai fini dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità.

## **Articolo 2**

Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati, rispettivamente, dal dipendente ricorrente e dal dirigente avverso la cui valutazione il ricorso è proposto. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, è il Direttore Generale ovvero il Segretario Generale, in assenza del Direttore Generale.

## **Articolo 3**

Il dipendente ricorrente può designare in seno al Collegio un rappresentante dell'organizzazione sindacale di appartenenza ovvero a cui ha conferito specifica delega. Il dirigente avverso la cui valutazione è proposto il ricorso può designare in seno al Collegio altro dirigente dell'Ente.

## **Articolo 4**

Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C, nominato dal Presidente del Collegio.

## **Articolo 5**

Il Collegio deve riunirsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del dipendente.

## **Articolo 6**

Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.

## **Articolo 7**

Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.

## **Articolo 8**

Il Collegio emette la decisione definitiva sulla controversia entro 5 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

## **Articolo 9**

Qualora il dipendente ritenga non soddisfatte le ragioni della decisione definitiva del Collegio, può attivare la formale procedura di contenzioso innanzi al giudice ordinario secondo le modalità di cui agli articoli 65 e 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.